



# COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

## AVVISO PUBBLICO

(DL 22/07/2021 RECANTE <<Proroga dello stato di emergenza da COVID\_19 al 31/12/2021>>)

PROT.: 2245

DEL: 26/08/2021

### IL SINDACO

Autorità Sanitaria locale

VISTA la situazione epidemiologica generale, che vede, nonostante il buon andamento della campagna vaccinale, una se pur lenta ma progressiva, costante ripresa del numero di contagi da <<COVID-19>>;

CONSIDERATO che, stante l'evolversi in negativo della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da <<CODID-19>>, si deve operare in modo da evitare comportamenti che possano in qualche modo favorire l'aumento del contagio;

RITENUTO, dunque, eliminare quegli eventi che possano prefigurare concentrazione di persone e/o potenziali assembramenti, come <<Fiera della Croce>> il cui svolgimento dovrà essere rimandato a tempi migliori e che, una circostanziata sospensione, comunque, non scalfirà la sua storia, la sua tradizione, la sua importanza, <<Socio - Economico - Culturale>> del nostro Paese e dell'intera zona;

#### VISTI:

- il Decreto Legge 22/07/2021, con il quale viene prorogato al 31/12/2021 lo stato di emergenza da <<COVID\_19>>;
- le Ordinanze e Comunicati vari del Ministro della Salute;
- le Ordinanze in vigore del Presidente della Regione Campania,
- l'art. 117 del Decreto Legislativo 31/03/1998 n.: 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

ATTESA la necessità di sospendere ogni evento, tra cui la <<Fiera della Croce>> 2021, al fine di evitare qualunque modo il diffondersi del contagio da COVID-19;

IN VIRTU' degli artt. 50 e 54 del (TUEL) Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267 e successivi aggiornamenti:

## AVVISA

1. **SOSPENDERE** per il corrente anno 2021, l'evento <<FIERA della CROCE>> del 1° Settembre 2021, fermo restando l'obbligo del rispetto comportamentale, sintetizzato nel <<Protocollo di Sicurezza - allegati 2 e 3>> dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.: 48 del 17/05/2020 e successivi aggiornamenti e, più in generale, la normativa vigente in materia di <<sicurezza antidiffusione Covid-19>>;
2. **RESTA FERMO** l'obbligo, almeno di:
  - o usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, ad eccezione dei bambini al di sotto di sei anni (art. 1, paragrafo 1 del DPCM 07/08/2020 e successivi aggiornamenti);
  - o mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni di legge;
  - o l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici é condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art. 1, comma 8, primo periodo del DL 16/05/2020 n.: 33 e successivi aggiornamenti, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art. 1, paragrafo 6, lettera b) del DPCM 07/08/2020 e successivi aggiornamenti);

## DISPONE

che il presente avviso, oltre che pubblicato sul sito web del Comune e affisso nei luoghi pubblici, venga trasmesso:

1. alle forze dell'Ordine;
2. all'Autorità Sanitaria;
3. alla Prefettura di Salerno.-

## MANDA

al locale Comando di Polizia, per l'attuazione del presente provvedimento.-

